

# **LIBERTÀ DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO E DIRITTI FONDAMENTALI**

**Profili applicativi nei social networks**

a cura di

**MIRZIA BIANCA - ALBERTO GAMBINO - RAFFAELLA MESSINETTI**

# **LIBERTÀ DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO E DIRITTI FONDAMENTALI**

**Profili applicativi nei social networks**

a cura di

**MIRZIA BIANCA - ALBERTO GAMBINO - RAFFAELLA MESSINETTI**



**GIUFFRÈ EDITORE**

## **PRIMA CHE IL LIBRO SCIENTIFICO MUOIA**

Il libro scientifico è un organismo che si basa su un equilibrio delicato.

Gli elevati costi iniziali (le ore di lavoro necessarie all'autore, ai redattori, ai compositori, agli illustratori) sono recuperati se le vendite raggiungono un certo volume.

La fotocopia in un primo tempo riduce le vendite e perciò contribuisce alla crescita del prezzo. In un secondo tempo elimina alla radice la possibilità economica di produrre nuovi libri, soprattutto scientifici.

Per la legge italiana la fotocopia di un libro (o parte di esso) coperto da diritto d'autore (Copyright) è illecita. Quindi ogni fotocopia che eviti l'acquisto di un libro è reato.

Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, comma 4, della legge 22 aprile 1941 n. 633 ovvero dall'accordo stipulato tra SIAE, AIE, SNS e CNA, CONFARTIGIANATO, CASA, CLAAI, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI il 18 dicembre 2000.

Le riproduzioni ad uso differente da quello personale potranno avvenire, per un numero di pagine non superiore al 15% del presente volume, solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, fax 02 89280864, e-mail: [autorizzazioni@aidro.org](mailto:autorizzazioni@aidro.org).

*TUTTE LE COPIE DEVONO RECARRE IL CONTRASSEGNO DELLA S.I.A.E.*

ISBN 9788814212727

© Copyright Dott. A. Giuffrè Editore, S.p.A. Milano - 2016  
Via Busto Arsizio, 40 - 20151 MILANO - Sito Internet: [www.giuffre.it](http://www.giuffre.it)

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi.

---

Tipografia «MORI & C. S.p.A.» - 21100 Varese - Via F. Guicciardini 66

## INDICE

### PARTE I

#### LA LIBERTÀ DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO

RAFFAELLA MESSINETTI, <i>I limiti e il contenuto della libertà di manifestazione del pensiero</i> . . . . .	3
MIRZIA BIANCA, <i>Il bilanciamento tra libertà di manifestazione del pensiero e diritti fondamentali. La peculiarità della lesione dei diritti attraverso i Social Networks</i> . . . . .	11
ALBERTO MARIA GAMBINO, <i>Diritti fondamentali e Cybersecurity</i> . . . . .	21

#### IL DIRITTO DI CRONACA

<i>Il decalogo del giornalista</i> Cass. civ., Sez. I, 18 ottobre 1984, n. 5259 Commento di ROSARIO CARRANO . . . . .	31
---	----

#### IL DIRITTO DI CRONACA GIUDIZIARIA

Cass. civ., Sez. III, 26 agosto 2014, n. 18264 Commento di MIRZIA BIANCA . . . . .	39
---	----

#### IL DIRITTO DI CRITICA

Cass. civ., Sez. III, 3 ottobre 2013, n. 22600 Commento di MIRZIA BIANCA . . . . .	43
---	----

#### IL DIRITTO DI SATIRA

Cass. civ., Sez. III, 10 marzo 2014, n. 5499 Commento di MIRZIA BIANCA . . . . .	47
---	----

#### IL CODICE DEONTOLOGICO DEL GIORNALISTA

Cass. civ., Sez. III, 6 giugno 2014, n. 12834 Commento di MIRZIA BIANCA . . . . .	51
--	----

#### LA RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE DEL GIORNALE

<i>Il caso Sallusti</i> Cass. pen., Sez. V, 26 settembre 2012, n. 41249 Commento di ROSARIO CARRANO . . . . .	57
---	----

<i>Il caso Belpietro</i> Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, 24 settembre 2013, Belpietro c. Italia Commento di ROSARIO CARRANO . . . . .	60
--	----

<i>Ancora sul caso Belpietro: le tutele risarcitorie</i> Cass. civ., Sez. I, 21 gennaio 2016, n. 1091 Commento di DAVIDE ACHILLE . . . . .	67
--	----

### LA RESPONSABILITÀ DEL PORTALE

Corte d'Appello di Milano, Sez. spec. impresa, 7 gennaio 2015	
Commento di DAVIDE MULA . . . . .	73

#### *Il caso Delfi*

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, Delfi As c. Estonia, 16 giugno 2015	
Commento di DAVIDE MULA . . . . .	81

## PARTE II

### LIBERTÀ DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO E TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI

#### IL DIRITTO ALLA DIGNITÀ

##### *Il caso Google-ViviDown: un caso di Cyberbullismo*

Tribunale di Milano, 12 aprile 2010	
Corte d'Appello di Milano, 27 febbraio 2013	
Cass. pen., Sez. III, 17 dicembre 2013, n. 5107	
Commento di MIRZIA BIANCA . . . . .	91

#### IL DIRITTO ALLA DIGNITÀ DELLA DONNA

MIRZIA BIANCA, <i>La pubblicità lesiva dell'immagine e della dignità della donna</i> . . . . .	97
--	----

##### *Il caso Huggies*

Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria — Ingiunzione n. 37/2015 del 12 giugno 2015	
Commento di ROSARIO CARRANO . . . . .	102

#### IL DIRITTO ALL'IMMAGINE

Cass. civ., Sez. I, 22 luglio 2015, n. 15360	
Commento di ALBERTO GIULIO CIANCI . . . . .	111

#### IL DIRITTO ALL'IMMAGINE NOTORIA

Cass. civ., Sez. I, 1° dicembre 2004, n. 22513	
Commento di ALBERTO GIULIO CIANCI . . . . .	117

#### LA TRASMISSIBILITÀ AGLI EREDI

##### *Il caso Totò*

Tribunale di Bari, 31 dicembre 2012	
Commento di ALBERTO GIULIO CIANCI . . . . .	121

#### IL DIRITTO ALL'IDENTITÀ PERSONALE

##### *Il caso Veronesi*

Cass. civ., Sez. I, 22 giugno 1985, n. 3769	
Commento di ROSARIO CARRANO . . . . .	125

**IL DIRITTO ALL'OBLIO**

- Cass. civ., Sez. III, 5 aprile 2012, n. 5525  
 Commento di ANNA MARIA IADECOLA . . . . . 135

*Il caso Google Spain*

- Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Grande Sezione, 13 maggio 2014, n. 131 (Causa C-131/12)  
 Commento di ANNA MARIA IADECOLA . . . . . 141

**IL DIRITTO ALL'ONORE E IL REATO DI DIFFAMAZIONE***La diffamazione tramite Facebook*

- Cass. pen., Sez. V, 29 gennaio 2016, n. 3981  
 Commento di MARIA LETIZIA BIXIO . . . . . 147

**IL DIRITTO D'AUTORE***La tutela del diritto d'autore sui social networks*

- Tribunale di Roma, Sez. spec. impresa, 1° giugno 2015  
 Commento di ELENA MAGGIO . . . . . 151

*La responsabilità del fornitore di accesso ad Internet*

- Corte di Giustizia UE 27 marzo 2014, n. 314  
 Commento di ELENA MAGGIO . . . . . 159

**IL DIRITTO ALLA PRIVACY***Il caso Soraya*

- Cass. civ., Sez. III, 27 maggio 1975, n. 2129  
 Commento di MONICA LA PIETRA . . . . . 169

*L'invalidità dell'accordo Safe Harbor*

- Corte di Giustizia UE, 6 ottobre 2015, C-362/14  
 Commento di ROSARIA PETTI . . . . . 176

**IL DIRITTO ALLA MEMORIA E IL NEGAZIONISMO**

- GIORGIO RESTA, *La memoria, la storia e le regole* . . . . . 183

*Il caso Perinçek*

- Corte Europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, 15 ottobre 2015, *Perinçek c. Svizzera*  
 Commento di MIRZIA BIANCA . . . . . 188

**IL DIRITTO ALLA TRASMISSIONE DEI DATI DIGITALI POST MORTEM:  
IL PROBLEMA DEL TESTAMENTO DIGITALE**

- VINCENZO DAVIDE GRECO, *La disposizione mortis causa delle credenziali di accesso a risorse digitali* . . . . . 195

**PARTE III**  
**LA TUTELA DEL MINORE IN RETE**

*La responsabilità genitoriale per mancato controllo dei figli su Facebook*

Tribunale di Teramo, 16 gennaio 2012

Commento di ILDE FAMULARO . . . . . 207

*Il diritto del minore alla pubblicità commerciale non aggressiva*

Provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato n. 20192, del 6 agosto 2009

(caso PS 2690 — *Power card-Vinci con le Witch*)

Commento di ANGELO MARIA ROVATI . . . . . 214

**LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE PER MANCATO CONTROLLO  
DEI FIGLI SU FACEBOOK**

Tribunale di Teramo, 16 gennaio 2012

di ILDE FAMULARO

**MASSIMA**

I genitori dei minori naturalmente capaci di intendere e di volere, per andare esenti dalla responsabilità di cui all'art. 2048 c.c., devono positivamente dimostrare non solo di avere adempiuto all'onere educativo tramite l'indicazione alla prole di regole, conoscenze o moduli di comportamento nonché nel fornire gli strumenti indispensabili alla costruzione di relazioni umane effettivamente significative per la migliore realizzazione della loro personalità, ma anche di avere poi effettivamente e concretamente controllato che i figli abbiano assimilato l'educazione loro impartita, con la conseguenza che la gravità e la reiterazione delle condotte poste in essere possono essere poi indice del grado di attuazione di una tale opera di verifica. Ai fini dell'esonero dalla loro responsabilità, dunque, i genitori devono in sostanza fornire la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto, il che, nel caso di illecito commesso attraverso "social network" (nel caso di specie, "facebook"), si concretizza in una limitazione per forza di cose quantitativa e qualitativa dell'accesso alla rete internet.

**FATTO**

La vicenda giudiziaria nasce da un fatto che si è consumato nell'ambito del più popolare dei social network: Facebook.

Il 7 settembre 2009 un minore costituiva un gruppo denominato "per tutti quelli che odiano L.C.", ossia un'altra minore.

Il 9 settembre 2009 venivano pubblicate alcune frasi ingiuriose, sia da parte del minore che aveva costituito il gruppo, sia da parte di altri minorenni appartenenti al gruppo.

La diffusione delle frasi era scaturita evidentemente da un rapporto di particolare tensione tra le due minori L.C. ed A.C., probabilmente riconducibile ad una rivalità amorosa.

La tensione tra le due minorenni aveva determinato lo schieramento di altri minori ora in favore di una, ora in favore dell'altra, fino alla creazione di uno specifico gruppo, finalizzato a raccogliere e a diffondere le offese nei confronti di L. C..

Una vera e propria rissa verbale tra minori, alcuni con meno di quattordici anni, con la peculiarità di essersi scatenata non nella piazza di un paese, ma nell'ambito di un social network.

Se la lite si fosse consumata in una piazza, le frasi offensive avrebbero avuto una diffusione contenuta e la questione si sarebbe probabilmente conclusa con qualche richiamo e delle richieste di chiarimento ai genitori dei minori autori delle frasi in questione.



Invece la lite si è consumata nella piazza virtuale del più popolare dei social network e questo ha determinato delle conseguenze più gravi.

I meccanismi di funzionamento di Facebook e l'elevato potenziale di diffusione delle frasi che vi si pubblicano, hanno determinato una grande amplificazione del fatto commesso in danno della vittima che, tramite i propri genitori, si rivolgeva alle autorità giudiziarie per far valere le proprie ragioni.

### **DIRITTO**

Gli autori delle frasi offensive pubblicate e diffuse tramite Facebook sono minorenni, quindi il tribunale procede ad individuare il criterio di imputazione di responsabilità in capo ai genitori previsto dall'art. 2048 c.c. La norma, come è noto, consente di liberarsi dalla responsabilità se si prova di non avere potuto impedire il fatto.

Secondo il Tribunale, il principio deve essere interpretato in modo rigoroso ed esigente in relazione ai compiti ed alle responsabilità dei genitori. Quindi, non sarebbe sufficiente provare di avere adempiuto all'obbligo educativo di cui all'art.147 c.c., ma occorrerebbe provare anche di avere controllato i figli nel loro comportamento per verificare l'effettiva assimilazione dell'educazione impartita.

Nella fattispecie, il comportamento ingiurioso e diffamatorio si è consumato sul web.

Secondo il giudice, il genitore che acconsente all'accesso del proprio figlio minore in rete, essendo consapevole dei pericoli della navigazione, sarebbe responsabile della condotta del figlio.

La sua attività di vigilanza, in quel contesto, dovrebbe concretizzarsi in una limitazione quantitativa e qualitativa dell'accesso in internet per evitarne il cattivo uso.

A questo proposito la reiterazione della condotta contestata può diventare un indice rivelatore del mancato assolvimento dell'obbligo di controllo richiesto ai genitori (Corte d'Appello di Milano, 16 dicembre 2009).

In questo caso, il comportamento ingiurioso e diffamatorio si è consumato sul web per almeno tre giorni consecutivi.

Inoltre, l'attività offensiva è stata attuata mediante la creazione apposita di un gruppo specificamente finalizzato ad offendere una determinata persona.

Le circostanze, secondo la sentenza, dimostrerebbero univocamente il mancato assolvimento dell'obbligo di controllo da parte dei genitori nei confronti dei figli minori.

Il Tribunale rileva anche che la condotta diffamatoria è stata scatenata da una provocazione ingiuriosa, anche questa attuata mediante altra frase pubblicata sul web.

Il comportamento provocatorio, pur non essendo di per se oggetto di valutazione del giudizio, assume comunque una rilevanza determinante, poiché escludeva la punibilità dei reati di ingiuria e di diffamazione ai sensi dell'art. 599 c.p.

La norma opera solo sul piano penale, questo significa che non può essere escluso l'illecito civile e la conseguente obbligazione risarcitoria dei danni patrimoniali e non patrimoniali richiesti.

Per quanto riguarda il danno patrimoniale, la sentenza precisa che la provocazione non ha alcuna rilevanza, in quanto, nel caso in esame, essa non si è inserita nel rapporto causale della realizzazione del fatto, ma ha rappresentato solo una spinta emotiva per la sua commissione.

Quindi, in astratto, sarebbe ipotizzabile un diritto ad un risarcimento dei danni patrimoniali, ma in concreto il Tribunale rileva che nella specie non sono state fornite prove adeguate, cosicché non ritiene di poter accogliere la relativa domanda.

Per quanto riguarda, invece, il c.d. danno non patrimoniale con riferimento al c.d. danno morale viene ricordato il principio affermato dalla Corte di Cassazione a S.U. 11 novembre 2008, n. 26972 e n. 26975, che ha negato valenza autonoma al c.d. danno morale. Quindi si precisa che nell'ambito della categoria del danno non patrimoniale, la formula "danno morale" non individua una autonoma sottocategoria di danno, ma descrive — tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali — un tipo di pregiudizio costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata: sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini dell'esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento.

La questione riguarda l'applicazione dell'art. 185 c.p. e 2059 c.c. sul risarcimento dei danni non patrimoniali. A seguito della sentenza della Corte Costituzionale 30 giugno 2003, n. 233, può dirsi ormai superata la vecchia interpretazione restrittiva. Di conseguenza, qualunque lesione riguardante un valore di rilievo costituzionalmente protetto inerente la persona, comporta il risarcimento del danno non patrimoniale sofferto.

L'art. 2059 c.c. deve essere interpretato in modo ampio, tale da comprendere non solo il danno morale della sofferenza contingente determinato da un reato, ma anche ogni altra ipotesi in cui si verifichi una ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, costituzionalmente garantito e non suscettibile di valutazione economica.

Quindi deve ritenersi superata la riserva di legge restrittiva collegata all'art. 185 c.p. e confermata la piena risarcibilità del danno non patrimoniale indipendentemente dalla sua rilevanza penalistica.

Nella fattispecie risulta evidente la lesione di diritti e valori costituzionalmente garantiti, come la reputazione e l'onore della vittima, che ha subito indubbie sofferenze. Quindi potrebbe essere astrattamente liquidata in favore della vittima istante il danno non patrimoniale in questione.

La valutazione di tale danno appare di natura necessariamente equitativa, in quanto affidata al criterio discrezionale del giudice che, in questo senso, considera determinante la provocazione. Per cui ritiene di non dover liquidare i danni non patrimoniali e di poter compensare le spese di lite.

#### COMMENTO

La questione riguarda un illecito compiuto da alcuni minori in pregiudizio dei diritti fondamentali di un'altra minore.

La condotta contestata è stata realizzata attraverso internet ed in particolare nell'ambito di Facebook.

Proprio i meccanismi di funzionamento di Facebook ed il suo elevato potenziale di diffusione dei contenuti pubblicati hanno inciso in modo determinante sulla qualificazione della fattispecie e sulle sue conseguenze giuridiche.

I fatti riguardano delle frasi offensive rivolte da alcuni minori ad un'altra minore, in pregiudizio del suo onore e della sua reputazione, aspetti inerenti ai diritti fondamentali della persona e, come tali, costituzionalmente garantiti (art. 2 Cost.)

In base all'art. 594 c.p. la pronuncia di frasi offensive nei confronti di una persona è considerata una condotta lesiva dell'onore e del decoro di questa ed integra il reato di ingiuria.

Se le offese sono comunicate a più persone, oltre all'onore della persona, si lede anche la sua reputazione, come specificato nell'art. 595 c.p., che considera il fatto ancora più grave se compiuto "*col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità*".

Nel caso in esame le frasi offensive sono state pubblicate su internet attraverso Facebook, che ha un potenziale divulgativo elevato ed incontrollato. La capacità diffusiva dello strumento utilizzato è stata determinante per inquadrare il fatto nell'ipotesi aggravata dell'art. 595 c.p. della fattispecie di base prevista dall'art. 594 c.p.

Il principio, oltre ad essere conforme alle previsioni delle norme citate, conferma l'orientamento costantemente affermato dalla giurisprudenza, che da tempo ha assimilato la divulgazione tramite internet ed i social network ad uno dei mezzi di pubblicità equivalenti alla stampa di cui all'art. 595 c.p. (Cass. 8 giugno 2015, n. 24431 e Cass. 17 novembre 2000, n. 4741).

Si noti che la diffusione di un commento tramite i social può avere conseguenze molto gravi, perché l'offesa iniziale viene generalmente pubblicata proprio tra le persone vicine alla vittima, che viene screditata nella sua rete di relazioni personali, subendo una lesione di forte impatto emotivo.

Inoltre, la diffusione dell'offesa si estende in modo esponenziale, incontrollabile e difficile da interrompere. Infatti la rimozione della frase da parte del suo autore spesso non è sufficiente a non renderla più visibile e a bloccarne la circolazione. Questo perché la frase potrebbe continuare ad essere visibile come notizia e proseguire la sua propagazione con i meccanismi delle condivisioni, dei *tag* e dei *like*, indipendentemente della volontà dell'autore.

L'iscrizione a Facebook attualmente è possibile fin dai 13 anni, ma al momento non ci sono adeguate forme di controllo per garantire che chi si iscrive abbia effettivamente compiuto l'età minima richiesta.

I minori sono molto attratti da internet ed utilizzano i social network e le chat in modo sempre più diffuso e conoscono i loro meccanismi tecnici anche meglio dei loro genitori. Tuttavia sono pur sempre dei minori e, come tali, spesso inconsapevoli, incoscienti ed incapaci di gestire le proprie emozioni. La legge li considera incapaci di agire, prevedendo nei loro confronti una serie di protezioni per scongiurare ogni possibile pregiudizio.

La principale tutela in questo senso dovrebbe essere proprio quella fornita dalla famiglia ed in particolare dai genitori attraverso la c.d. responsabilità genitoriale (art. 316 c.c.). Questo comporta l'assolvimento da parte dei genitori di una

serie di obblighi, tra cui quello di educare i figli (art. 147 c.c.), che hanno il corrispondente diritto ad essere educati (art. 315-bis).

All'obbligo di educare i figli è collegata la responsabilità dei genitori per il danno cagionato dal fatto illecito commesso dal figlio minore, che abita con loro, con la possibilità di liberarsi "*soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto*", ai sensi dell'art. 2048 c.c.

Nonostante la formulazione della norma, il concetto di prova liberatoria ha assunto un significato diverso da quello desumibile dal significato letterale. Questo perché l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza ha trasformato la prova di non avere potuto impedire l'evento dannoso, nella dimostrazione di aver educato il minore in modo adeguato, che è cosa ben diversa.

Si tratta di una prova singolare, perché non ha alcun riferimento diretto ed immediato con il fatto illecito commesso dal minore, ma attiene alla valutazione del sistema educativo impartito dai genitori.

L'orientamento è in stretta relazione con il ruolo genitoriale definito dagli artt. 147 e 315-bis c.c. e artt. 30 e 31 Cost. L'idea che emerge è quella che il dovere di impedire il compimento di illeciti da parte dei figli si fonda sugli obblighi che la legge impone ai genitori principalmente nell'interesse dei figli, ma anche a salvaguardia dei terzi.

L'onere probatorio, così come richiesto dalla giurisprudenza, in pratica delinea un tipo di responsabilità correlato allo stato di genitore, che processualmente è legittimato passivo nel giudizio civile in proprio e non quale rappresentante legale del figlio (Cass. 1 agosto 1995, n. 8384 in cui viene confermato che "*Nell'ipotesi di azione di danno proposta nei confronti del genitore esercente la potestà sul figlio minore per il fatto lesivo ascrivibile a quest'ultimo e per la responsabilità da "culpa in vigilando" ex art. 2048 c.c., non è richiesta la presenza in lite del minore come litisconsorte necessario ed è irrilevante il conseguimento della maggiore età in corso di causa in ordine alla responsabilità civile per fatto antecedente*").

Si noti che la prova liberatoria richiesta appare del tutto svincolata dall'evento e tende a configurarsi estremamente complessa ed in salita per il genitore.

Questi, non solo deve dimostrare di aver impartito l'educazione e l'istruzione consone alle condizioni sociali e familiari, ma anche di aver vigilato specificamente sulla condotta in misura adeguata all'ambiente, alle abitudini ed al carattere (Cass. 6 dicembre 2011, n. 26200; Cass. 20 ottobre 2005, n. 20322; Cass. 9 aprile 1997, n. 3088; Cass. 18 dicembre 1992, n. 13424).

In alcuni casi la giurisprudenza è addirittura giunta ad affermare che le modalità del fatto illecito commesso e la sua gravità possono risultare di per sé idonei a rivelare una educazione inidonea (Cass. 18 giugno 1986 n. 3664).

La responsabilità dei genitori, comunque, non può ritenersi di natura oggettiva, ma presuntiva, in quanto la legge prevede espressamente la possibilità di una prova liberatoria, anche se ardua.

Nella fattispecie l'illecito è stato compiuto su internet, tramite Facebook, un luogo virtuale in cui il controllo sulla condotta risulta obiettivamente ancora più difficile.

Gli adulti possono facilmente blindare l'accesso dei figli ad alcuni siti sconvenienti o limitare il tempo di utilizzo delle tecnologie di ultima generazione, ma

difficilmente potranno controllare tutto il contenuto di quello che scrivono sui social o nelle chat.

A questo proposito deve rilevarsi che la giurisprudenza, da sempre, ritiene irrilevante che l'illecito sia stato commesso fuori dalla sfera di controllo del genitore. Per tutte Cass. 9 giugno 1983, n. 3977 in cui, già in epoca ben lontana da internet, si afferma che per esimersi dalla presunzione di colpa posta dall'art. 2048 c.c., non è sufficiente che il genitore dimostri di non aver potuto materialmente impedire il fatto del figlio, perché commesso al di fuori della sua presenza, occorrendo provare che al minore è stata impartita una sana educazione e che è stata svolta nei suoi confronti una vigilanza adeguata all'età. Nello stesso senso Cass. 24 ottobre 1988, in cui si precisa che la vigilanza deve essere intesa in senso relativo e non assoluto. Quindi non occorre la continua presenza accanto al figlio minore e, avendo riguardo all'età di questi, il controllo fisico richiesto tenderà a diminuire con la crescita, per consentire al minore il conseguimento di una autonomia maggiore (Cass. 30 ottobre 1984, n. 5564).

Del resto l'uso di internet, dei social o delle chat non è certamente di per se sconveniente o pericoloso. Sono semmai le loro caratteristiche specifiche che possono amplificare ed aggravare una condotta, che sarebbe comunque di per se scorretta e potenzialmente illecita, indipendentemente dalla sua realizzazione attraverso la rete.

Per questo è importante che i genitori, nell'adempimento dei loro obblighi di educazione, forniscano ai figli un corretto comportamento sociale e, possibilmente, una conoscenza adeguata delle nuove tecnologie e delle loro potenzialità. Questo perché ormai la gran parte della vita delle persone passa attraverso questi mezzi, che hanno obiettivamente rivoluzionato le nostre abitudini.

Fatti come quelli esaminati dalla sentenza in commento sono stati commessi probabilmente anche in passato, ma la loro realizzazione attraverso internet ed i social network acquista rilevanza per la documentazione del fatto stesso e per l'estrema facilità con cui questo può essere pubblicizzato.

Nella fattispecie il giudice ha correttamente evidenziato che, se il fatto si fosse compiuto in una semplice piazza, le conseguenze sarebbero state molto più limitate, perché sarebbe mancata la divulgazione in forma diffusa.

Inoltre ha confermato il principio dell'onere della prova durissima a cui sono tenuti i genitori per liberarsi della responsabilità presunta a loro carico. Secondo la giurisprudenza, essi dovrebbero dimostrare non di non avere potuto impedire il fatto, ma di avere fornito un'educazione adeguata e di avere esercitato un controllo appropriato sulla condotta tenuta dal figlio.

Nel caso in esame il giudice, in considerazione della permanenza per alcuni giorni delle frasi offensive, ha ritenuto che fosse stato svolto un controllo adeguato sulla condotta dei figli da parte dei genitori, confermandone la responsabilità *ex art.* 2048 c.c.

Tuttavia il giudicante, pur affermando astrattamente sussistente l'illecito civile, non ha poi disposto alcuna condanna risarcitoria né per i danni patrimoniali, né per quelli non patrimoniali, tenendo conto di alcune circostanze rilevanti.

In particolare, è stato determinante il fatto che la condotta in questione era scaturita da una provocazione consistente nella pubblicazione da parte dell'istante di una frase offensiva.

Questo ha consentito l'applicazione dell'art. 599 c.p. e l'esclusione della punibilità del reato che, però, non esclude l'illecito civile, con conseguente obbligo di risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali.

Tuttavia, per quanto riguarda i danni patrimoniali, l'istante non ha fornito adeguati elementi di prova né circa la sussistenza, né circa la quantificazione, cosicché il giudice non ha potuto accogliere la domanda.

Per quanto riguarda i danni non patrimoniali derivanti dalla lesione di un diritto costituzionalmente rilevante, il Tribunale evidenzia che questi devono liquidarsi in via equitativa. A questo proposito, pur ribadendo la gravità dell'illecito, è stata esclusa la risarcibilità del danno, in considerazione della provocazione, parimenti grave.

In conclusione la sentenza, pur affermando dei principi estremamente rigorosi sia in relazione al fatto, sia in relazione alla responsabilità dei genitori ed al rigoroso onere probatorio, non dispone alcuna conseguenza né nei confronti dei minori autori dell'illecito, né nei confronti dei loro genitori.

Resta da chiedersi se l'affermazione dei principi rigorosi stabiliti potranno essere utili a responsabilizzare sulle conseguenze di un cattivo uso delle nuove tecnologie e dei social network, spesso utilizzati in modo avventato e superficiale non solo dai minori, ma anche dagli adulti, che dovrebbero proteggere i figli.

La rete, negli ultimi anni, ha progressivamente ampliato gli spazi per esercitare la nostra libertà di espressione e di pensiero. Questo spazio di libertà deve essere gestito in modo consapevole e non avventato, nel rispetto dei principi e delle regole del nostro ordinamento e del comune vivere sociale, a cui i figli devono essere educati.

Dunque, malgrado l'evoluzione tecnologica, la principale forma di tutela del minore contro i pericoli della rete resta sempre la prevenzione, attraverso l'assolvimento del tradizionale obbligo di educazione da parte dei genitori, a protezione dei primari interessi del figlio ed anche dei terzi.